AVV. FABIO ROSSI
Via Orto Limoni, n. 7/H - CATANIA (95125)
Tel./Fax 095/432849

ILL.MO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
*****

Ricorso di merito
con contestuale istanza di provvedimenti cautelari
per

Katia SGRO', nata a Milano il 21/7/1966 e residente a Tremestieri Etneo (CT), via Convento Del Carmine n. 10, C.F. SGRKTA66L61F205A, rappresentata e difesa come da procura in calce al presente atto dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F.: rssfmr71l06c351z – FAX: 095/432849 – PEC: fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliata a Milano, in viale Bianca Maria n.17, presso lo studio dell'avv. Paolo Maltese;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO - SCUOLA MEDIA STATALE VIA MOSCATI-MAMELI DI MILANO;

*****

Premesso

- che la ricorrente sin dal 2000 è stata iscritta nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle scuole statali del personale docente (istituite quali "*graduatorie permanenti*" dalla L.124/99 e trasformate in "*graduatorie ad* esaurimento" dalla L.296/06), relativamente alla disciplina "*Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali nella Scuola Media*" (classe di concorso A059) (ALL.1);
- che, pur avendo avuto la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato presso le scuole statali (sulla scorta della suddetta graduatoria), la prof.ssa Sgrò ha scelto di svolgere servizio, dall'a.s. 2001/02 all'a.s. 2014/15, presso il Liceo Classico ed il Liceo Linguistico dell'Istituto Paritario "*San Guseppe "* di Catania (ALL.2), riconosciuto quale "***Scuola Media Paritaria***" e "***Liceo Classico Paritario***" con **D.A. dell'Istruzione della Regione Sicilia n.39/U.O. XI del 5/5/2002, con decorrenza dall'a.s. 2001/2002**, nonché quale "***Liceo Linguistico Paritario***" con **D.A. dell'Istruzione della Regione Sicilia n. 664 del 31/10/2005, con decorrenza dall'a.s. 2005/2006** (ALL.3 e 4);
- che la suddetta opzione per il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente, atteso che, subito dopo l'approvazione della legge n.62 del 10/3/2000 ("*Norme per la parità scolastica"*), l'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 (conv in L.333/01) ha disposto che: "***I servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali***";
- che, in applicazione della suddetta norma di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di **pari punteggio per il servizio svolto** "***nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado***" (vedasi, da ultimo, quella allegata al bando di concorso del 23/2/16) (ALL. 5);
- che, poi, la ricorrente, grazie allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento in cui si trovava inserita, è stata immessa in ruolo con decorrenza 1/9/2015, nella c.d. Fase B del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/15, quale

Firmato Da: FABIO MAURIZIO ROSSI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 13cc58

docente di scuola statale per la citata disciplina di "*Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali nella Scuola Media*" (classe di concorso A059) (ALL.6);

- che ricorrente medesima è stata provvisoriamente destinata, per l'a.s. 2016/17, alla provincia di Milano (Scuola Media Statale Via Moscati-Mameli) e, tuttavia, ha potuto evitare la presa di servizio fuori regione al fine di ultimare l'incarico di lavoro in corso con il citato Istituto Paritario "*San Giuseppe*" di Catania (ALL.7);
- che l'art.1 comma 108 della L.107/15 prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale ("*I docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di* ***mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale***";
- che, quindi, in mancanza di riconoscimento del servizio svolto nel sopra citato istituto paritario, la ricorrente accederebbe alla procedura di mobilità senza alcun punteggio di servizio, con conseguente annullamento di ogni possibilità di essere destinata in Sicilia, vicino al proprio nucleo familiare composto dal compagno convivente e dalla loro figlia di appena dodici anni (tutti residenti, con la ricorrente, a Tremestieri Etneo);

considerato

- che a disciplinare la suddetta procedura di mobilità nazionale è intervenuto il "*CCNI PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE*" siglato in data 8/4/2016 (ALL.8), che, in particolare, all'art. 6, "*FASE C*", così recita: "*Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza*";
- che, al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI dell'8/4/16 è stata allegata la "*TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE"* che al punto I ("*Anzianità di servizio"*), lett.B), prevede "***per ogni anno di servizio pre-ruolo***" l'attribuzione di "***Punti 3***";
- che, tuttavia, in seno alle "*NOTE COMUNI*" riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI, è stato disposto che: "***Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera***";
- che, quindi, a causa della suddetta previsione di CCNI la prof.ssa Sgrò verrebbe a perdere ben 42 punti (3 punti x 14 anni di servizio paritario) nella stilanda graduatoria per la mobilità, con grave depauperamento delle relative c*hances* di trasferimento in Sicilia;

Firmato Da: FABIO MAURIZIO ROSSI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 13cc58

- che, in ragione della palese arbitrarietà e illegittimità della citata nota alla tabella di valutazione allegata al CCNI (di cui a breve si dirà), la ricorrente ha allegato alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17 già inoltrata (ALL.9) apposita dichiarazione di preavviso dell'odierno contenzioso, con contestuale elencazione dei servizi vantati nella scuola paritaria;

ritenuto

- che il contestato divieto di valutazione del servizio pre-ruolo svolto negli istituti scolastici "*paritari*" contrasta già con l'aggettivazione agli stessi normativamente attribuita, con la quale si è inteso, palesemente, rimarcare la piena equiparazione giuridica dei medesimi agli istituti direttamente gestiti dallo Stato, in ragione dei penetranti controlli e delle rigide prescrizioni cui gli stessi sono sottoposti da parte dello Stato medesimo (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, *ex multis,* la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08);
- che, in particolare, la L.62/00 ha espressamente rimarcato che "***Il sistema nazionale di istruzione … è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali***" e, ancora più chiaramente, ha precisato che le suddette scuole paritarie svolgono un "***servizio pubblico***" (art.1 commi 1 e 3);
- che, a sua volta, la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "***dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione"*** e, altresì, "***dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore"***, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari;
- che, quindi, il già citato art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "***valutati nella stessa misura***", né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "*Disposizioni sulla legge in generale*"), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera;
- che, nemmeno, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento "*agli effetti della carriera*" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "*pareggiate*" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "*parificate*" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "*paritarie"*;
- che, d'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. ("*Norme in*

Firmato Da: FABIO MAURIZIO ROSSI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 13cc58

materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "***Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie"****;*

- che, peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 (ALL. 10), ha riconosciuto che la L.62/00 "*nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei* ***servizi pre-ruolo svolti*** *..****nelle*** *predette* ***istituzioni non statali paritarie*** *che, pertanto, continuano ad essere* ***valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297****"… "Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250…nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del dirittto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali";*
- che, a sua volta, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "***la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"*** (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002);
- che analogamente si è già pronunziata anche la giurisprudenza del lavoro: "*Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297"* (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014) (ALL. 11);
- che, quindi, non possono residuare dubbi di alcun tipo circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di

Firmato Da: FABIO MAURIZIO ROSSI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 13cc58

parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari;

- che, allo stesso tempo, il medesimo servizio paritario va riconosciuto (come già affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato) anche ai fini della ricostruzione carriera ex artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94;
- che, peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche;

dedotto ai fini cautelari

- che la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di ben 42 punti, per i quattordici anni di servizio svolto nel paritario, non può che comportare la minaccia di un "*pregiudizio*" per la ricorrente con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia;
- che il suddetto pregiudizio è, altresì, "*imminente*", in quanto la recente circolare operativa MIUR n. 241 dell'8/4/2016 (all. 12) ha fissato al **28/7/2016** la data di pubblicazione delle operazioni di mobilità per la scuola secondaria di primo grado;
- che il pregiudizio medesimo, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe, altresì, natura palesemente "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente** (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*);
- che, difatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, la prof.ssa Sgrò rischia di rimanere per anni lontana dal proprio **compagno convivente** – **impossibilitato a seguirla** fuori regione in quanto impegnato in attività lavorativa dipendente a Catania (ALL. 13) – e, quindi, di vedere gravemente minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare (di cui, come già detto, fa parte anche una **bambina di dodici anni**) (ALL. 14); tutto ciò a dispetto della somma tutela che la nostra Costituzione, sulla scia di consolidati principi etici, ha inteso garantire alla famiglia (artt.29, 30, 31 e, con specifica attinenza all'odierna problematica, art.37: "*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione*").
- che, quindi, sussistono tutti i requisiti per la concessione di una tutela d'urgenza previsti dall'art. 700 c.p.c., secondo cui: *"Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito"*;
- che, d'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei

Firmato Da: FABIO MAURIZIO ROSSI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 13cc58

relativi "*pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente*" (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000,400; nello stesso senso, *ex multis,* Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016 (ALL. 15);

per tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e dedotto

si chiede

che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia:

- in via d'urgenza, accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia, ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ult. cpv ("*Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge*) e comma 3 *quinquies* ("*Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile*") del d.lgs. 165/01, della disposizione di cui alle "*Note comuni*" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";*
- sempre in via d'urgenza, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2001/02 all'a.s. 2014/15 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannare l'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 42 nella citata graduatoria per la mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;
- nel merito, confermare o comunque emettere le suddette pronunzie di accertamento e di condanna in materia di mobilità ed ulteriormente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati "*agli effetti della progressione di carriera*", ai sensi degli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94, gli anni di servizio svolti presso il citato istituto paritario dall'a.s. 2001/02 all'a.s. 2014/15, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione nei suddetti termini del relativo decreto di ricostruzione di carriera.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Si allegano:

1. estratto graduatorie ad esaurimento della provincia di Catania in cui si trovava inserita la ricorrente prima dell'immissione in ruolo;
2. certificazione rilasciata dall'Istituto Paritario '*S. Giuseppe'* di Catania attestante i servizi svolti dalla ricorrente negli anni scolastici compresi tra il 2001/02 e il 2014/15;
3. D.A. dell'Istruzione della Regione Sicilia n. 39/U.O. XI del 5/5/2002, di riconoscimento dello *status* di "*Scuola Media Paritaria*" e "*Liceo Classico Paritario*" nei confronti dell'Istituto '*San Giuseppe*' di Catania;

Firmato Da: FABIO MAURIZIO ROSSI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 13cc58

4. D.A. dell'Istruzione della Regione Sicilia n. 664 del 31/10/2005, di riconoscimento dello *status* di "*Liceo Linguistico Paritario*" in favore dell'Istituto '*San Giuseppe*' di Catania;
5. tabella di valutazione dei titoli, punto D.1, allegata al bando di concorso per il personale docente indetto con D.D.G. n.106 del 23/2/2016;
6. contratto a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente con l'USR Lombardia;
7. nota Ambito Territoriale di Milano prot. n. 19210 del 23.9.2015, di autorizzazione al differimento della presa di servizio;
8. CCNI per la mobilità del personale docente siglato in data 8/4/2016 ed allegata Tabella di valutazione titoli (comprensiva di "*Note comuni"*);
9. domanda di mobilità inoltrata dalla ricorrente, con allegata richiesta di valutazione servizi nel paritario;
10. nota n. 0069064 del 4/8/2010 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato;
11. sentenza Trib. Lav. di Rimini n. 64/2014;
12. circolare operativa MIUR n. 241 dell'8/4/2016;
13. autocertificazione, a firma del compagno convivente della ricorrente, relativa alla sede di servizio dello stesso a Catania, corredata da documento d'identità in corso di validità;
14. certificato contestuale di stato di famiglia e di relativa residenza della ricorrente, rilasciato dal Comune di Tremestieri Etneo il 16/5/2016;
15. ordinanze cautelari Trib. Roma - Sez. lavoro del 26/1/2000 e del 20/1/2011; ordinanza cautelare Trib. Agrigento - Sez. lavoro del 28/3/2001; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Tivoli del 4/2/2016.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo è dovuto in misura pari a € 259,00.

Avv. Fabio Rossi
(firma digitale)

Firmato Da: FABIO MAURIZIO ROSSI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 13cc58